

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 11 APRILE 2011

N. 52 *suppl.*



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011 n. 5

“Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”.

Pag. 4

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2011 n. 5

“Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

**Piano di rientro
Riconversione posti letto**

1. I parametri modificati dall'articolo 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), non costituiscono limite per i posti letto di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di Residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA) da attivare dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2010, n.18 (Riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010).

2. I parametri previsti dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1, della legge regionale 28 maggio 2004 n. 8 - Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzio-

nale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), non costituiscono limite per i posti letto di centri residenziali per cure palliative (hospice) da attivare dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al regolamento regionale 18/2010.

3. I parametri previsti dall'articolo 1 del regolamento regionale 3/2006 non costituiscono limite per le attività dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali da attivare dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al regolamento regionale 18/2010.

4. Al fine di garantire continuità assistenziale e contestualità nell'attuazione dei processi di riconversione alle strutture di cui ai commi 1 e 2 e alle attività di cui al comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche e integrazioni, fermo restando il completamento del processo di autorizzazione e accreditamento di cui all'articolo 24, comma 1, della l.r 8/2004 e successive modifiche e integrazioni e all'articolo 49 (Autorizzazione) della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

5. La Giunta regionale adotta i provvedimenti consequenziali per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, tenendo conto della necessaria diversificazione dell'offerta in funzione dei fabbisogni di salute della popolazione dell'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti da norme, accordi e piani in materia di contenimento della spesa sanitaria, con le procedure previste dall'accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'articolo 1,

comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sottoscritto in data 29 novembre 2010 e recepito con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2.

Art. 2

Abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 (Accordo per l'approvazione del Piano di rientro - Adempimenti) della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), sono abrogati.

Art. 3

Modifica al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro

2010-2012. Adempimenti), le parole "delle Aziende ospedaliero-universitarie" sono soppresse.

Art. 4

Divieto di utilizzo del "listino" depositato

1. A decorrere da centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di utilizzo del "listino" depositato per acquisto di beni e servizi durevoli, farmaci, dispositivi medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR).

Art. 5


Forniture di beni e servizi alle ASL - Adeguamento alla l.r. 2/2011

1. E' fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere di adeguare tutte le forniture di beni e servizi alle esigenze attualmente rideterminate dalla l.r. 2/2011.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 aprile 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**